

**TABELLA PAGA PER I DIPENDENTI DELLE IMPRESE ARTIGIANE DI PANIFICAZIONE
IN VIGORE DAL 1° MAGGIO 2011**

Categorie	Retribuzione Mensile	Diff. Prov.le	Res. Indennità Speciale	Totale Mensile
-----------	-------------------------	---------------	----------------------------	-------------------

GRUPPO A

Panettieri:

A/1 SUPER	1.608,30	41,32	94,77	1.744,39
A/1 Op.Special.	1.494,86	41,32	88,06	1.624,23
A/2 Op.Qualifi.1°	1.400,04	41,32	82,63	1.523,99
A/3 Op. Qualif.2°	1.282,55	41,32	75,92	1.399,79
A/4 Op. Gen. e/o Com.	1.214,76	41,32	72,05	1.328,12

Altre attività produttive:

A/1 Op.Special.	1.494,86	15,49	88,06	1.598,41
A/2 Op.Qualifi.1°	1.400,04	15,49	82,63	1.498,17
A/3 Op. Qualif.2°	1.282,55	15,49	75,92	1.373,96
A/4 Op. Gen. e/o Com.	1.214,76	15,49	72,05	1.302,30

GRUPPO B

Personale addetto alla vendita:

B/1 Gestore, Gerente, Direttore	1.574,95	15,49	92,19	1.682,63
B/2 Commesso, Cassie- re, Contab.,Magaz. Autista	1.293,18	15,49	76,44	1.385,11
B/3 Aiuto commesso confezionatore	1.217,90	15,49	72,56	1.305,96
B/4 Fattorino, Persona- le fatica	1.154,75	15,49	68,69	1.238,93

UNA TANTUM: Accordo Interconfederale del 23/07/2009

In data 23/07/2009 le associazioni artigiane insieme a CISL e UIL hanno firmato un accordo separato sul modello contrattuale.

In virtù di questo accordo separato a copertura del periodo 1/1/2009 - 31/12/2009 verrà corrisposto ai soli lavoratori in forza al 1° Luglio un importo forfettario pari a € 115,00 lordi suddivisibili in quote mensili o frazioni in relazione alla durata del rapporto nel periodo interessato.

Il suddetto importo, sarà ridotto proporzionalmente per i casi di assenza facoltativa post-partum e part-time.

L'Una Tantum verrà erogato in due rate pari a € 60,00 da corrispondersi con la retribuzione di Luglio 2009 e € 55,00 unitamente alla retribuzione relativa al mese di Novembre 2009.

L'Una Tantum per gli apprendisti, in forza al 1° Luglio 2009, è quantificato nella misura del 70% dell'importo relativo ai lavoratori qualificati pari a € 80,00 da retribuirsi con le stesse scadenze.

L'accordo in questione prevede l'abrogazione della indennità di vacanza contrattuale.



FLAI CGIL	FAI CISL	UILA UIL
--------------	-------------	-------------

APPRENDISTI ASSUNTI**FINO AL 28/2/2008.**

Le percentuali si applicano sulla retribuzione globale del lavoratore inquadrato nel liv. A3 e B3

Gruppo 1° (4 anni e 6 mesi)	1° sem.	56%	2° sem.	62%
	3° sem.	68%	4° sem.	75%
	3° anno	80%	4° anno	85%
	u. 6 mesi	90%		
Gruppo 2° (3 anni e 8 mesi)	1° sem.	56%	2° sem.	62%
	3° sem.	68%	4° sem.	75%
	5° sem.	80%	6° sem.	85%
	u. 8 mesi	90%		
Gruppo 3° (3 anni)	1° sem.	56%	2° sem.	62%
	3° sem.	68%	4° sem.	75%
	5° sem.	85%	6° sem.	90%

Apprendisti assunti con età superiore ai 24 anni e fino ai 29 anni

Le percentuali si applicano sulla retribuzione globale del lavoratore inquadrato nel liv. A3 e B3

Durata (4 anni e 6 mesi)	1° sem.	70%	2° sem.	80%
	3° sem. e			
	seguenti	90%		

Apprendisti di cui al 1° Gruppo assunti con età tra i 22 e i 24 anni

Le percentuali si applicano sulla retribuzione globale del lavoratore inquadrato nel liv. A3 e B3

Durata (4 anni e 6 mesi)	1° sem.	58%	2° sem.	64%
	3° sem.	70%	4° sem.	75%
	3° anno	80%	4° anno	85%
	u. 6 mesi	90%		

APPRENDISTI ASSUNTI dal 1/3/08

Il trattamento economico durante l'apprendistato è determinato dall'applicazione delle percentuali riportate di seguito sulla retribuzioni contrattuale (minimi, ex contigenza ed EDR ecc.) del livello di inquadramento finale di uscita del contratto.

1° Gruppo (Livelli A1, A1s)	Durata 5 anni	1° e 2° sem.	70%	3° e 4° sem.	75%
		5° e 6° sem.	2 Livello	7° e 8° sem.	1 Livello
		9° e 10° sem.	100%		
2° Gruppo (Livelli A2)	Durata 4 anni e 6 mesi	1° e 2° sem.	70%	3° e 4° sem.	75%
		5° e 6° sem.	2 Livello	7° sem.	1 Livello
		8° e 9° sem.	100%		
3° Gruppo (Livelli A3)	Durata 3 anni	1° e 2° sem.	70%	3° sem.	75%
		4° sem.	95%	5° e 6° sem.	100%

Nella tabella sopraripportata, relativa alla progressione retributiva degli apprendisti, le caselle contrassegnate dall'indicazione "2Liv." determinano l'applicazione della retribuzione di due livelli inferiore rispetto al livello da conseguire alla fine del periodo in apprendistato. Analogamente, con l'indicazione "1 Liv." si intende la retribuzione di un livello inferiore rispetto al livello di destinazione dell'apprendista. Resta inteso che al momento dell'applicazione del meccanismo del sottoinquadramento, la retribuzione dell'apprendista non potrà essere in ogni caso inferiore a quella precedentemente determinata attraverso il meccanismo della percentualizzazione.